Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Venerdì, 31 luglio 1953 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 173 DEL 31 LUGLIO 1953:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1953, n. 542.

Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 27 marzo 1952, n. 208, che delega a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla pubblicazione della legge medesima, alla fusione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, con l'Istituto postelegrafonici; al riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto risultante dalla fusione e quanto occorre perchè esso raggiunga nelle forme più adeguate e spedite le proprie finalità; nonchè alla determinazione della quota del suo patrimonio spettante a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso affidate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, con il quale fra l'altro è stato provveduto alla detta fusione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto postelegrafonici di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208, ed all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ed ha sede in Roma.

Art. 2.

L'Istituto postelegrafonici promuove ed attua l'assistenza e la previdenza in favore del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Esso provvede al raggiungimento dei suoi scopi nei limiti, con le forme e mediante i contributi stabiliti a norma di legge e di regolamento.

In particolare, l'Istituto provvede:

a) al trattamento di quiescenza ai direttori di ufficio locale, ai titolari di agenzia, ai supplenti, ai ricevitori, ed ai portalettere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

b) al conferimento al personale di cui alla precedente lettera *a*) dell'indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi a norma dell'art. 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

c) alla educazione ed istruzione degli orfani del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sia curandone l'ammissione in convitto, sia concedendo sussidi scolastici, nonchè allo accoglimento nelle colonie estive gestite dall'Istituto dei figli ed orfani di tale personale aventi età non inferiore ai 6 anni e non superiore a 12 anni;

d) alla concessione di sussidi a favore dei ricevitori e dei portalettere nei casi di malattie acute di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dopo il trentesimo giorno di assenza, in misura non eccedente la metà della retribuzione e per un tempo non superiore ad otto mesi;

e) all'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina per i valori di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presso gli accollatari dei trasporti postali ed i procaccia con obbligazione personale anche provvisori;

f) alla gestione dei fondi di mutualità (fondi di aspettativa, di riposo e decesso) secondo le norme del relativo statuto;

g) all'assicurazione dei pacchi e delle raccomandate;

h) alla eventuale gestione di case per postelegrafonici e ad altre forme di attività che vengano istituite nei modi previsti dal successivo art. 6.

Provvede altresì alla gestione stralcio della Cassa mutua cauzioni per i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le forme di assistenza e previdenza di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *f)* possono essere estese al personale dipendente dall'Istituto.

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto postelegrafonici:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ed è così composto:

a) di un presidente, scelto anche fra estranei alla Amministrazione statale;

b) di un consigliere di Stato;

c) del direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni;

d) di un funzionario del Ministero del tesoro;

e) di un sostituto avvocato generale dello Stato;

f) di quattro rappresentanti del personale di cui all'art. 77, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e quattro rappresentanti del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, scelti su terne proposte dalle rispettive organizzazioni a carattere nazionale. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, il Ministro ha facoltà di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.

Il direttore generale delle Poste è vice presidente di diritto dell'Istituto postelegrafonici. Egli sostituisce a tutti gli effetti il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 5.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di taluno dei componenti il Consiglio, il successore è nominato per un tempo pari a quello per il quale sarebbe rimasta in funzione la persona sostituita.

Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dalla carica da dichiararsi su proposta del presidente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Istituto;

b) sui regolamenti organici del personale, compreso il direttore, comunque necessario per il funzionamento delle varie attività dell'Istituto, da emanare con le modalità di cui all'art. 40 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, ed all'art. 16 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408;

c) sulla costruzione, acquisto, alienazione e permuta di beni immobili, nonchè sulla eventuale trasformazione di essi e sulle operazioni ipotecarie;

d) sulla istituzione di nuove forme assistenziali a gestione autonoma, semprechè ne sia preventivamente assicurato il finanziamento;

e) sull'impiego dei fondi nei modi previsti dal successivo art. 17;

f) sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni;

g) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati;

h) sull'organizzazione amministrativo-contabile dell'Istituto;

i) su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente ed anche su richiesta di un terzo dei consiglieri o del Collegio dei revisori.

Il Consiglio inoltre:

l) nomina il direttore dell'Istituto nonchè il personale dello stesso e delibera sulle promozioni e sulla cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Istituto in conformità ai relativi regolamenti organici;

m) decide in via definitiva i ricorsi degli iscritti ed esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Per lo studio di particolari questioni o per seguire l'andamento di determinate gestioni, il Consiglio può nominare nel suo seno speciali Commissioni.

Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, devono essere approvate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Il provvedimento con il quale venga negata l'approvazione è motivato.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta lo richiedano per iscritto cinque consiglieri o il Collegio dei revisori.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri ed ai revisori almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di sette componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di votazione pari, prevale il voto del presidente qualora questi non creda di rinviare la questione ad altra seduta.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto: non è ammessa delega.

Nelle sedute che il Consiglio reputa ritenere riservate, il verbale è compilato dal consigliere meno anziano di età.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di chiamare a partecipare alle proprie sedute, senza diritto di voto, persone ritenute particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Art. 8.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione è assegnata una indennità che sarà stabilita con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

Con analogo decreto verrà determinato il compenso da assegnare ai componenti il Collegio dei revisori.

Art. 9.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare su appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Copia del verbale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione è sollecitamente comunicata al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 10.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è anche presidente dell'Istituto.

Art. 11

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Egli:

sovraintende al funzionamento dell'Istituto esercitando tutte le funzioni a lui demandate dalla legge, dai regolamenti e dal Consiglio di amministrazione;

vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate a norma dell'art. 6 e delle altre disposizioni in vigore;

adotta tutti i provvedimenti di urgenza necessari per il regolare funzionamento delle varie gestioni riferendone al Consiglio di amministrazione per la ratifica, alla sua successiva riunione.

Il Consiglio di amministrazione su proposta del presidente, può delegare a taluno o più dei suoi membri la rappresentanza dell'Istituto per determinati affari. Può la rappresentanza stessa, per deliberazione del Consiglio, essere anche delegata per singoli affari ai direttori provinciali delle Poste nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

Il presidente, quando lo ritenga opportuno, può rilasciare procura per il componimento di determinati atti.

Art. 12.

Il Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici è così composto:

di un magistrato della Corte dei conti che lo presiede;

di un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

di un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

di due rappresentanti del personale scelti con le norme di cui alla lettera *f*) del precedente art. 4.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I suoi componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 13.

Il direttore fa parte del personale dell'Istituto e dipende direttamente dal presidente.

Il direttore è a capo di tutti gli uffici dell'Istituto e ne regola il funzionamento, sovraintende a tutto il personale e ne cura la disciplina, provvede all'assegnazione di esso agli uffici ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dai regolamenti organici del personale, dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

Il direttore ha piena facoltà istruttoria ed è responsabile della regolare tenuta degli inventari.

Egli, solidalmente con il ragioniere dell'Istituto, accerta la legalità di ogni pagamento e di ogni riscossione prima di sottoporne l'ordinativo alla firma del presidente

Predispone i bilanci dell'Istituto e riferisce annualmente in sede di consuntivo sulla sua gestione.

Egli può essere delegato dal presidente alla firma della corrispondenza di ordinaria amministrazione semprechè non implichi oneri ed impegni di carattere giuridico o finanziario.

Il direttore adempie alle funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni da esso nominate.

Art. 14.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e la deliberazione è comunicata al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto entro il primo trimestre dell'esercizio successivo e sottoposto al Consiglio di amministrazione che delibera al riguardo entro il 30 novembre di ciascun anno.

Tale consuntivo deve essere comunicato ai revisori dei conti almeno un mese prima della riunione del Consiglio di amministrazione. Entro i trenta giorni successivi alla detta deliberazione, il presidente dell'Istituto trasmette il consuntivo al Ministro per le poste e le telecomunicazioni insieme ad una sua relazione ed a quella del Collegio dei revisori.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può far compilare d'ufficio il conto consuntivo quando non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.

Nell'amministrazione dell'Istituto e nella compilazione dei suoi bilanci saranno osservate, in quanto applicabili, le norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

Nel bilancio dell'Istituto sarà tenuto un conto separato per ciascuna gestione.

Per la gestione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, saranno tenuti due separati conti secondo che si tratti di orfani e di figli del personale di ruolo e non di ruolo od, invece, del personale di cui all'art. 77, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il presidente dell'Istituto amministra le entrate e provvede alle spese di ogni singola gestione, in conformità delle rispettive norme di legge, di regolamento e delle deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 6 e delle altre disposizioni in vigore.

Le spese generali di amministrazione sono ripartite fra le varie gestioni in rapporto alle effettive esigenze ed in conformità di deliberazione adottata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

E' vietato lo storno di fondi da una gestione all'altra.

Può il Consiglio di amministrazione con sue deliberazioni disporre che sul Fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n 656, nel caso di occorrenze straordinarie, siano compiute anticipazioni a favore delle altre gestioni tenute dall'Istituto, purchè per un tempo determinato e mediante la corresponsione di un equo interesse. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 17.

I fondi disponibili dell'Istituto possono essere investiti:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie, in titoli equiparati alle cartelle fondiarie, o in depositi fruttiferi nei servizi di bancoposta eseguiti dall'Amministrazione postale

b) in acquisto e costruzione di beni immobili:

c) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale

d) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto

I fondi destinati alla costituzione delle riserve matematiche non potranno essere investiti che nelle forme di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Art. 18.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di ordinare presso l'Istituto ispezioni, accertamenti e controlli.

Nel caso di irregolarità amministrative o per altre gravi ragioni, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Con lo stesso decreto può provvedersi alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto.

Art. 19.

L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni concede all'Istituto l'uso gratuito dei locali di ufficio, e di valersi dell'opera di proprio personale comandato nei limiti numerici e di grado da stabilirsi, secondo le necessità dell'Istituto, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 20.

L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto sono affidati all'Avvocatura dello Stato. A tal fine l'Istituto è considerato amministrazione dello Stato, ferme restando le norme ordinarie del Codice di procedura civile relative alla notifica degli atti e delle sentenze ed alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 21.

I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o i loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.

Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, l'Istituto può procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, dell'iscritto e suoi aventi causa per il recupero dei propri crediti.

Art. 22

L'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato agli effetti di tutte le imposte e tasse, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.

Esso gode della esenzione delle tasse postali e telegrafiche di ogni specie, anche per quanto concerne i conti correnti ed il servizio delle riscossioni, ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.

Le tasse di iscrizione alle varie gestioni, i premi, i contributi ordinari e straordinari, i reintegri dovuti dall'Istituto sono esenti da imposte, tasse o diritti.

I crediti per le somme dovute dall'Istituto a titolo assistenziale od assicurativo, non sono soggetti a pignoramento, sequestro o cessione per qualsiasi titolo.

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Istituto ed i documenti che le corredano sono esenti da tasse di bollo.

L'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato anche ai fini delle istruttorie necessarie per l'esercizio della sua attività assistenziale e previdenziale.

Art. 23.

I contributi dovuti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal personale dipendente, ai sensi degli articoli 84, 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono corrisposti mensilmente all'Istituto postelegrafonici.

A tale scopo la Ragioneria centrale del Ministero predetto provvederà al versamento entro la prima quindicina del mese successivo a quello cui il versamento si riferisce, di un dodicesimo dell'ammontare dei contributi computato sugli stanziamenti degli stipendi e delle retribuzioni, soggetti ai contributi stessi. La quota di stanziamento imponibile sarà determinata dalla Ragioneria centrale con criteri semplificativi in base a valutazione media dell'intero stanziamento.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, od anche a periodi più brevi, saranno eseguiti i necessari conguagli dopo accertato il credito effettivo dell'Istituto e sarà eventualmente rettificata la valutazione di cui al comma che precede.

Art. 24.

Le quote del patrimonio dell'Istituto postelegrafonici spettanti a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso Istituto affidate sono stabilite ai sensi dell'art. 5 della legge 27 marzo 1952, n. 208, con riferimento alla data del 1° ottobre 1952, come segue:

Sono di pertinenza della gestione « Fondo trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere » di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, gli immobili che l'Istituto possiede in Roma, via Ferdinando Palasciano n. 50, in Rimini, viale Dandolo n. 13, la tenuta fondiaria di Priverno (località « Le Comunali ») e quella di Roccasecca dei Volsci.

I restanti immobili sono di pertinenza in parti uguali della gestione « Fondo trattamento quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere », di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e della gestione mutualità (Fondi aspettativa, di riposo e decesso) di cui al decreto Ministeriale 27 agosto 1948, pubblicato nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, supplemento al n. 33 della parte terza, in data 21 novembre 1948.

L'arredamento mobiliare esistente negli stabili dell'Istituto adibiti a colonie e convitti è attribuito in parti eguali alla gestione « Assistenza al personale degli uffici locali, titolari di agenzia, ricevitori e portalettere » ed alla gestione « Assistenza al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Le rimanenti attività dell'Istituto sono attribuite alle varie gestioni assistenziali e previdenziali, esistenti alla data medesima, in proporzione delle rispettive riserve.

A titolo di conguaglio, per effetto delle assegnazioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, la gestione mutualità è tenuta a rimborsare la somma di lire 30.032.034 alla gestione « Fondo trattamento quiescenza al personale degli uffici locali, ai direttori di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere ».

Art. 25.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1953

EINAUDI

De Gasperi — Spataro — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 63. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 543.

Trattamento economico dei ricevitori e portalettere del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 maggio 1952, n. 427, concernente la delega al Governo per l'emanazione di testi unici per il coordinamento con modifiche delle norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto l'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che ha approvato le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I ricevitori e portalettere sono equiparati, ai fini del trattamento economico, al personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente il grado di commesso.

Il trattamento economico del detto grado per quanto riguarda lo stipendio, l'assegno perequativo ed il premio di interessamento, è attribuito integralmente al personale per il quale è determinata ai sensi del successivo art. 2 una prestazione giornaliera di otto ore e in misura ridotta, in proporzione al numero delle ore stabilite, al personale per il quale è determinata una prestazione di durata inferiore. L'indennità di carovita è attribuita secondo le disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 357, e successive modificazioni. Tutte tali competenze sono dovute anche nei periodi di assenze del ricevitore o portalettere durante i quali egli è sostituito nell'esecuzione del servizio a sue spese conformemente all'obbligo fattogli dall'art. 60, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Nell'applicazione delle norme contenute nell'art. 66, commi terzo, quarto e quinto del citato decreto, si intende per retribuzione il complesso degli emolumenti indicati nel precedente comma del presente articolo: il premio di interessamento è valutato per il numero dei giorni lavorativi compresi nei periodi di assenza di cui ai commi terzo e quarto del menzionato art. 66 e per 25 giorni mensili nei casi di cui al comma quinto dello stesso articolo.

Sono concessi aumenti periodici di stipendio nella misura prevista per il suddetto grado di equiparazione, previa effettiva decorrenza degli anni di servizio richiesti per gli aumenti periodici nel grado stesso.

Art. 2.

La durata della effettiva prestazione giornaliera ai fini di cui all'art. 1 è determinata per ciascun agente applicando i dati relativi all'itinerario del servizio, al numero degli oggetti da preparare e distribuire giornalmente, alla popolazione servita, alle cassette di impostazione da vuotare, all'eventuale servizio di procac-

ciato, e al lavoro di ricevitoria, secondo coefficienti stabiliti, e modificati, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Commissione centrale per gli uffici locali.

Art. 3.

Qualora siano intervenute notevoli modificazioni di carattere continuativo all'entità del servizio dei ricevitori o dei portalettere, si può procedere alla revisione della determinazione della durata della effettiva prestazione giornaliera nel modo indicato dal precedente articolo, e provvedere alle conseguenti variazioni del trattamento economico ai sensi dell'art. 1.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto, per le ricevitorie e i servizi di portalettere la durata del servizio ai fini della graduazione della misura del trattamento economico di cui all'art. 1, è determinata in base alla retribuzione ad essi assegnata, secondo la tabella che segue, intendendosi per retribuzione assegnata quella annua in godimento dei rispettivi titolari, escluso l'eventuale assegno personale fruito dai titolari medesimi, con l'aggiunta dell'assegno perequativo in godimento, e del premio speciale di interessamento calcolato per 300 giorni:

otto ore se la retribuzione raggiunge o supera	L.	170.000
sette ore se la retribuzione raggiunge o supera	»	154.000
sei ore se la retribuzione raggiunge o supera	»	130.000
cinque ore se la retribuzione raggiunge o supera	»	107.000
quattro ore se la retribuzione raggiunge o supera	»	83.000
tre ore se la retribuzione raggiunge o supera	»	59.000
due ore se la retribuzione è inferiore.		

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà effettuata, in base ai criteri di cui all'art. 2 per tutte le ricevitorie e i servizi di portalettere, la revisione della durata della prestazione giornaliera e del conseguente trattamento economico, da approvarsi mediante decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni che stabilirà la relativa decorrenza.

Art. 5.

Ai ricevitori e ai portalettere in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuito dalla data medesima il trattamento economico iniziale di cui all'art. 1 in misura corrispondente alla durata del servizio risultante a norma del precedente articolo per il posto da essi occupato.

Al detto personale è conservata come « assegno ad personam » la differenza tra il trattamento complessivo goduto alla data medesima per retribuzione ed eventuale assegno personale, per assegno perequativo e per premio speciale di interessamento, e quello risultante per le corrispondenti voci di trattamento economico relative al grado di equiparazione. Ai fini della determinazione del nuovo assegno ad personam, il premio speciale di interessamento, e il premio di interessamento del grado di equiparazione con le relative maggiorazioni, sono valutati per 300 giorni all'anno.

L'assegno predetto sostituisce i precedenti assegni personali ed è riassorbibile nei successivi aumenti dello stipendio, dell'assegno perequativo e del premio di interessamento come sopra calcolato.

Il trattamento per indennità di carovita attribuito al personale predetto in proporzione delle ore di servizio giornaliere ora valutate, può, fino a quando non sarà stato provveduto alla revisione generale di cui all'ultimo comma dell'art. 4, essere mantenuto nella stessa proporzione anche nel caso che nella valutazione effettuata a norma di tale articolo esse risultino in misura diversa.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1953.
Sono abrogate le disposizioni con esso contrastanti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 57. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1953.

Inclusione della strada comunale da Carovigno al mare (porto di San Sabino) nell'elenco delle strade della provincia di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 20 gennaio 1949, n. 52, con la quale la Deputazione provinciale di Brindisi ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Carovigno al mare (porto di San Sabino) e la contemporanea declassificazione in comunale del tronco Carovigno-Stazione FF. SS.;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 14 aprile 1953;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

La strada comunale da Carovigno al mare (porto di San Sabino) in provincia di Brindisi della lunghezza di km. 3,900, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Art. 2.

L'attuale strada provinciale Carovigno-Stazione FF. SS., di km. 4,370 è declassificata a comunale ed è inclusa fra le strade comunali di Carovigno.

Art. 3.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1953

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1953
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 2

(3746)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1953.

Sostituzione di un componente del Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, delle dichiarazioni sostitutive di essi e degli altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1949, col quale è stato costituito presso il Ministero dell'interno a' termini dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Vista la lettera 23 marzo 1953, n. E. 11/13, con la quale il Ministero dell'interno ha proposto che il vice prefetto dott. Achille Cappuccio venga nominato componente — quale rappresentante dello stesso Ministero — del Comitato anzidetto in sostituzione del vice prefetto avv. Vincenzo Nazzaro, deceduto;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Achille Cappuccio è chiamato a far parte — quale rappresentante del Ministero dell'interno — del Comitato sopra specificato in sostituzione dell'avv. Vincenzo Nazzaro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1953
Registro n. 79 Presidenza, foglio n. 213. — FERRARI

(3771)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1953.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, ente morale con sede in Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, approvato con decreto Ministeriale in data 25 ottobre 1950;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 7 maggio 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 7, 10, 18 e 44 dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, ente morale con sede in Carrara, sono modificati come segue:

Art. 7, comma primo. — « Ferme le incompatibilità stabilite dalla legge, non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione persone legate da vincoli di parentela od affinità entro il terzo grado incluso, nè parenti od affini, fino al terzo grado incluso, dei sindaci, direttore, vice direttore, funzionari ed impiegati della Cassa ».

Art. 10, punto 3° « sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore e del vice direttore ».

Art. 18, comma sesto. — « Il vice direttore collabora col direttore all'organizzazione, alla direzione ed al controllo di tutti i servizi dell'Istituto. Egli assiste, senza voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore; in caso di assenza od impedimento del vice direttore da un funzionario della Cassa all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione e in caso di assenza od impedimento anche di questi da un amministratore pure delegato dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio ha facoltà, su proposta del direttore, di delegare al vice direttore od ad altri funzionari o impiegati alcune delle attribuzioni del direttore con le modalità, cautele e limiti che esso crederà stabilire ».

Art. 44, comma quinto. — « L'investimento globale della Cassa nelle operazioni di cui all'ultimo comma della lettera *f*) dell'art. 42 e al terzo comma del presente articolo non potrà superare il sei per cento dei capitali amministrati, ed il fido da concedersi complessivamente per ciascuna persona o ente non potrà superare il limite di L. 1.000.000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1953

Il Ministro: PELLA

(3619)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1953.

Nomina del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito, lavoro e consumo « Maria SS.ma Addolorata » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, relativo alle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e di risparmio;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei soci in data 30 marzo 1934, perfezionata nei modi di legge, relativa allo scioglimento anticipato ed alla messa in liquidazione della Società cooperativa agricola di credito, lavoro e consumo « Maria SS.ma Addolorata » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento)

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi del l'art. 86-*bis* del su citato regio decreto-legge n. 375, alla sostituzione dei liquidatori di nomina assembleare, dato che la procedura di liquidazione non si svolge con la dovuta speditezza;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giuseppe De Gregorio di Salvatore è nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito, lavoro e consumo « Maria SS.ma Addolorata » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) ai sensi del l'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1953

Il Ministro: PELLA

(3775)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1953.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti della stazione radiotrasmittente per il servizio di radiodiffusione circolare di Sassari.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 1067, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, il regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2644, il decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 che reca nuove norme per il servizio delle radiodiffusioni circolari;

Visto l'art. 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la convenzione con la R.A.I. Radio Audizioni Italia approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda della R.A.I. - Radio Audizioni Italia che chiede la dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere ed impianti costituenti la stazione radio trasmittente di Sassari;

Vista la relazione tecnica e la planimetria estratta dalla mappa catastale del comune di Sassari, sezione Agro, foglio n. 31, che formano parte integrante nel presente decreto;

Considerato il carattere di pubblico interesse ed utilità delle opere e degli impianti di cui trattasi;

Riconosciuta la necessità di evitare che eventuali pretese da parte di terzi possano intralciare il normale svolgimento del servizio di radiodiffusione di Sassari e per assicurare la rispondenza della zona allo scopo cui essa è stata destinata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, le opere e gli impianti della stazione radiotrasmittente per il servizio di radiodiffusione circolare di Sassari, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

La R.A.I. Radio Audizioni Italia è autorizzata dal giorno della pubblicazione del presente decreto, qualora ne ravvisi l'opportunità, a procedere alle espropriazioni dei terreni compresi nella zona tratteggiata con segno rosso nella mappa allegata, interessanti la stazione radiotrasmittente di Sassari, e alle imposizioni di servitù che si rendessero comunque necessarie.

Art. 3.

Per le espropriazioni di cui al precedente articolo che saranno compiute entro il termine di tre anni dal giorno di pubblicazione del presente decreto e per le imposizioni di servitù, saranno applicate le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e al regio decreto 8 febbraio 1823, n. 422, e le norme di cui agli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1953

Il Ministro: SPATARO

(3755)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1953.

Regime daziario per i prodotti siderurgici rientranti nel mercato comune carbosiderurgico provenienti dai Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO PER L'INDUTRIA E COMMERCIO

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la decisione in data 22 aprile 1953 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che approva la nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità, e subordina a certificato di libera pratica l'applicazione, da parte dei Paesi membri, del trattamento preferenziale ai prodotti che formano oggetto del mercato comune;

Vista la decisione in data 6 luglio 1953 dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che autorizza il Governo italiano ad applicare, dal 1° agosto 1953 a non oltre il 1° maggio 1955, determinate riduzioni ai dazi doganali dei prodotti siderurgici che dal 1° maggio 1953 formano oggetto del mercato comune, e, inoltre, stabilisce che i dazi sugli stessi prodotti importati in Italia da Paesi estranei alla Comunità o da Paesi membri della Comunità ma non scortati da certificato di libera pratica, siano fissati al livello previsto dal Protocollo di Annecy;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° agosto 1953 a non oltre il 1° maggio 1955 i dazi sui prodotti siderurgici qui di seguito elencati, importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera pratica rilasciato dalle Autorità doganali dei rispettivi Paesi, si applicano nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Numero della nomenclatura C. E. C. A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio provenienza C. E. C. A. %
73.01	Ghise (comprese le ghise specolari) greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse:	
	A. Ghise fosforose (compreso il ferro fosforo) e ghise ematiti (da fusione o da affinazione)	9
	B. Ghise specolari (spiegel)	9
	C. Ghise non nominate	9
73.02	Ferro leghe:	
	A. Ferro manganese:	
	I) contenente più di 2% di carbonio (ferro manganese carburato)	10
73.06	Ferri e acciai in masselli (blocchi) o in lingotti:	
	A. Masselli (blocchi)	10
	B. Lingotti:	
	I) non placcati	13
	II) placcati	13
73.07	Ferri e acciai in blumi, billette, bramme e bidoni; ferri e acciai semplicemente sgrossati per fucinazione o per martellatura (sbozzi di forgia):	
	A. Blumi e billette:	
	I) laminati:	
	a) non placcati	13
	b) placcati	13
	B. Bramme e bidoni:	
	I) laminati:	
	a) non placcati	13
	b) placcati	13
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio:	
	A. Non placcati	15
	B. Placcati	dazio dei non placcati secondo la specie
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio:	
	A. Non placcati	19
	B. Placcati	dazio dei non placcati secondo la specie
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre o verghe di ferro o di acciaio, trafilate o calibrate a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione di mine:	
	A. Semplicemente laminate o estruse a caldo:	
	I) vergella o bordione	19
	II) barre piene	19
	III) barre forate per la perforazione di mine	19
	D. Placcate o lavorate alla superficie (lucidate, ricoperte, ecc.):	
	I) semplicemente placcate:	
	a) laminate a caldo	dazio delle non placcate secondo la specie

Numero della nomenclatura C. E. C. A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio provenienza C. E. C. A. %
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo o fucinati, oppure ottenuti a freddo, anche forati ma non uniti; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. Profilati:	
	I) semplicemente laminati o estrusi a caldo:	
	a) profilati ad U, a I od a H, di altezza:	
	1) di meno di 80 mm.	19
	2) di 80 mm. o più	19
	b) profilati Zorès	19
	c) altri profilati	19
	IV) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, ricoperti, ecc.):	
	a) semplicemente placcati:	
	1) laminati a caldo	dazio dei non placcati secondo la specie
	B. Palancole	19
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. Semplicemente laminati a caldo o decapati	19
	B. Semplicemente laminati a freddo:	
	I) destinati alla fabbricazione della latta, presentati in rotoli:	
	a) di spessore inferiore a mm. 0,5 e di larghezza superiore a mm. 457	19
	b) altri	19
	C. Placcati, ricoperti o altrimenti lavorati alla superficie:	
	III) stagnati, di spessore:	
	a) di mm 0,50 o più	dazio dei greggi secondo la specie
	b) inferiore a mm. 0,50	dazio dei greggi secondo la specie
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. Lamiere dette « magnetiche »	20
	B. Altre lamiere:	
	I) semplicemente laminate a caldo, dello spessore:	
	a) di mm. 3 o più	20
	b) di mm. 2 o più ma meno di mm. 3	20
	c) di mm. 0,5 o più ma meno di mm. 2	20
	d) inferiore a mm. 0,5	20
	II) semplicemente decapate, dello spessore:	
	a) di mm. 3 o più	20
	b) di mm. 2 o più ma meno di mm. 3	20
	c) di mm 0,5 o più ma meno di mm. 2	20
	d) inferiore a mm. 0,5	20
	III) semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b) di mm. 2 o più ma meno di mm. 3	20
	c) di mm 0,5 o più ma meno di mm. 2	20
	d) inferiore a mm. 0,5	20
	IV) semplicemente lucidate, pulite o levigate a superficie specolare	dazio delle greggie secondo la specie
	V) placcate; ricoperte o altrimenti lavorate alla superficie:	
	c) stagnate, dello spessore:	
	1) di mm. 0,5 o più	20
	2) inferiore a mm. 0,5	20
	d) zincate o piombate	dazio delle greggie secondo la specie
	e) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	dazio delle greggie secondo la specie
	VI) altrimenti foggiate o lavorate:	
	a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	3) altre	dazio delle lamiere tagliate di forma quadrata o rettangolare secondo la specie.
73.16	Elementi di strade ferrate, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliere, traverse, stecche, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e sbarre di scartamento, per la posa o per il fissaggio delle rotaie:	
	A. Rotaie (diritte o curvate, anche forate):	
	I) nuove, del peso per metro lineare di:	
	a) 18 kg. o più	18
	b) meno di 18 kg	18
	II) usate	18
	B. Contro-rotaie (anche forate)	18
	D. Traverse (anche forate o curvate):	
	munite di cuscinetti	18
	altre	18
	E. Stecche (ganasce) e piastre d'appoggio:	
	I) laminate (anche forate)	18

Art. 2.

Dal 1° agosto 1953, per i prodotti sottoindicati, importati da Paesi estranei alla Comunità o dagli altri Paesi membri della Comunità ma non scortati da certificato di libera pratica, sono ripristinati i dazi stabiliti con le disposizioni rispettivamente richiamate, intendendosi per essi abolita la riduzione di cui al l'art. 1 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125:

a) ghise specolari e ghise legate (voce di tariffa 875-*a*-*b*) e ferro manganese carburato (voce 876-*a*-1) previsti nella tabella di cui all'art. 3 del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453;

b) ghise altre (voce 875-*c*) previste nel Protocollo di Annecy.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per il commercio con l'estero
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1953
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 121. — LESEN

(3830)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5029 in data 12 luglio 1953, il dott. Emilio Zilioli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno.

(3637)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di istituzioni di diritto privato e di diritto commerciale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, sono vacanti le cattedre di istituzioni di diritto privato e di diritto commerciale, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3824)

Vacanza della cattedra di storia dei trattati e politica internazionale presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di storia dei trattati e politica internazionale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3825)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 1° maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1953, registro n. 21 Interno, foglio n. 279, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Foggia di un mutuo di L. 242.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3817)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 1° maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1953, registro n. 21 Interno, foglio n. 280, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Padova di un mutuo di L. 122.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3818)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 21 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1953, registro n. 21 Interno, foglio n. 172, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Matera di un mutuo di L. 8.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3819)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1953, registro n. 21 Interno, foglio n. 70, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di La Spezia di un mutuo di L. 166.500.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3820)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 12 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1953, registro n. 21 Interno, foglio n. 221, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Itri (Latina) di un mutuo di L. 13.308.550, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3822)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 luglio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	630,75
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,93	630 —
» Milano	624,91	630 —
» Napoli	624,90	629,10
» Palermo	624,91	630,85
» Roma	624,89	630 —
» Torino	624,90	628 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	630,80

Media dei titoli del 30 luglio 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,40
Id 3,50 % 1902	59,80
Id 3 % lordo	69,60
Id 5 % 1935	94,60
Redimibile 3,50 % 1934	77,325
Id 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69 —
Id 5 % Ricostruzione)	90,95
Id 5 % 1936	90,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,075

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 30 luglio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A	Lit	624,90
1 dollaro canadese	»	630 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949. *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949. n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 28 giugno 1952, nella zona di Cuneo, località Gesso, dell'estensione di ettari 500 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato a decorrere dal 13 settembre 1953.

(3632)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 30 maggio 1953, n. 340.3.73/9260, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Siena, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Italo Vaccari, impedito, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Italo Vaccari, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1951, il prof dott. Marco Bianchi docente in clinica medica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 luglio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(3675)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lucca.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto del 22 luglio 1952, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lucca;

Vista la nota del Prefetto di Lucca, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Livio Vivaldi collocato a riposo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Livio Vivaldi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lucca il prof. Giuseppe Russo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 luglio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(3677)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a trentaquattro posti di ispettore dermosifilografo provinciale.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per l'interno 30 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1938, registro n. 5 Interno, foglio n. 195, col quale venivano fissate, in esecuzione dell'art. 306 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le norme per la nomina degli ispettori dermosifilografi provinciali;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1947, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 317, contenente modifiche al succitato decreto;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1952, registro n. 62 Presidenza, foglio n. 296, con il quale veniva bandito il concorso per titoli ad un posto di ispettore dermosifilografo per ciascuna delle seguenti 34 provincie: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Como, Cuneo, Enna, Forlì, Gorizia, L'Aquila, Livorno, Macerata, Massa e Carrara, Messina, Nuoro, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Rovigo, Sondrio, Teramo, Trapani, Trento, Varese;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1953, registro n. 77 Presidenza, foglio n. 203, contenente modifiche alla composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina d'ispettori dermosifilografi provinciali;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso predetto è così composta:

Presidente:

Biancorosso dott. Rodolfo, prefetto di 1ª classe, segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Membri:

Tommasi prof. dott. Ludovico, direttore della clinica dermosifilopatica della Università degli studi di Roma;

Castellino prof. dott. Pietro, primario del reparto dermovenereo dell'Ospedale San Gennaro di Napoli;

Traversa dott. Emanuele, capo della Divisione per la lotta contro le malattie veneree presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Ducrey prof. dott. Cesare, specialista in clinica dermosifilopatica in rappresentanza della Federazione nazionale degli ordini dei medici.

Segretario:

Deodato dott. Mario, vice prefetto ispettore in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Ai componenti della succitata Commissione verrà corrisposto per ogni giornata di partecipazione alle sedute un gettone di presenza nella misura e con le modalità previste dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

La relativa spesa graverà sull'apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio finanziario di competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1953
Registro n. 79, foglio n. 299. — FERRARI

(3760)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pistoia in data 14 febbraio 1953, n. 17882.52, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia, è costituita come appresso:

Presidente:

Zecchino dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Cocuzza dott. Salvatore, medico provinciale;

Girardi prof. dott. Varo, docente in ostetricia;

Romagnoli prof. dott. Mario, libero esercente specializzato in ostetricia;

Barontini Iolanda, ostetrica condotta.

Segretario:

D'Alessandro dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 luglio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3695)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Partecipazione degli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da Istituti tecnici industriali al concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 30 aprile 1953, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di novanta allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1953, registro n. 15 Ministero difesa Aeronautica);

Decreta:

Articolo unico.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione ad un corso di novanta allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici se aspiranti alla 2ª categoria, anche i giovani in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da Istituti tecnici industriali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1953
Registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 95. — RAPISARDA

(3709)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a ottanta posti di sottotenente di complemento del Corpo sanitario aeronautico, indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 30 aprile 1953, con il quale è istituito un corso allievi ufficiali per la nomina di ottanta sottotenenti di complemento del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1953, registro n. 15 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 342 *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 10 giugno 1953);

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al corso è prorogato a tutto il 31 luglio 1953.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 6 di cui al bando di concorso sarà composta di un presidente, due membri e un segretario senza voto.

Roma, addì 7 luglio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1953
Registro n. 2 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 155. — RAPISARDA

(3826)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a novanta posti di sottotenente di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 30 aprile 1953, con il quale è istituito un corso allievi ufficiali per la nomina di novanta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1953, registro n. 15 Ministero difesa Aeronautica, foglio n. 340, *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 10 giugno 1953);

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al corso, è prorogato a tutto il 31 luglio 1953.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 5 del bando di concorso sarà composta di un presidente, quattro membri e un segretario senza voto.

Roma, addì 7 luglio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1953
Registro n. 2 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 153. — RAPISARDA

(3851)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a trenta posti di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 30 aprile 1953, con il quale è istituito un corso allievi ufficiali per la nomina di trenta sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1953, registro n. 15 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 344, *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 9 giugno 1953);

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al corso, è prorogato a tutto il 31 luglio 1953.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 6 del bando di concorso sarà composta di un presidente, quattro membri e un segretario senza voto.

Roma, addì 7 luglio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1953
Registro n. 2 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 152. — RAPISARDA

(3852)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a venti posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare.

Le prove scritte d'esame relative al concorso a venti posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare, indetto con decreto Ministeriale 23 febbraio 1953 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1953, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 nei giorni 26, 27, 28 e 29 ottobre 1953.

(3710)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1953, registro n. 26, foglio n. 325, è stato respinto il ricorso straordinario avanzato dall'insegnante tecnico-pratica Maria Concetta Falcone fu Luigi il 12 luglio 1952, avverso l'esclusione dal concorso per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per insegnante tecnico-pratica nella scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di La Spezia, indetto con decreto Ministeriale 24 giugno 1950.

(3600)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria generale del concorso a milletrecentottanta posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo *C*), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* in data 26 maggio 1953, n. 119, sono incorse inesattezze che si rettificano come segue:

all'art. 1, pag. 4, 2ª colonna, al n. 266 di graduatoria, l'annotazione « non dipendente Amministrazione finanziaria » riferibile al nominativo Dodero Renato, deve intendersi soppressa;

agli articoli 1 e 2, pagine 4 e 16, al n. 316 di graduatoria, in luogo di: « Riggio Concetta in Rallo » leggasi: « Riggio Concetta in Rando »;

all'art. 1, pag. 8, 1ª colonna, n. 726 di graduatoria, l'annotazione « non dipendente Amministrazione finanziaria » riferibile al nominativo Muselli Enrico, deve intendersi soppressa;

agli articoli 1 e 2, pagine 12 e 19, n. 1296 di graduatoria, in luogo di: « Iampieri Marco » leggasi: « Iampieri Mario ».

(3717)

PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio n. 6086 del 28 marzo 1952, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a nove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio n. 6086 del 28 marzo 1952:

1. Guarini Pietro	punti	56,356
2. Nico Giovanni	»	55,799
3. Pontoriero Armando	»	55 —
4. De Pascale Benedetto	»	54,910
5. Masi Carlo	»	54,838
6. Rocchini Raniero	»	53,669
7. Pasquini Vincenzo	»	53,625
8. Fabbrini Giovanni	»	53,542
9. Danesi Alfiero	»	52,710
10. Bossini Luciano	»	52,512
11. Salvini Giuliano	»	52,036
12. Sinisi Raffaele	»	51,094
13. Musmeci Luciano	»	50,868
14. Giuntini Giulio	»	50,839
15. Cristini Armando	»	50,755
16 Renzoni Giuseppe	»	60,650
17. Zampi Angelo	»	50,239
18. Naldi Bruno	»	50,193
19. Francini Franco		50,090
20. Ricciarini Giorgio	»	50,046
21. Pazzaglia Angelo	»	49,671
22. Tiezzi Alberigo	»	49,037
23 Brondolo Ernesto	»	48,695
24. Ventura Riccardo	»	48,517
25. Prompergher Guido	»	48,383
26. Giorgi Carlo	»	48,258
27. Zonghi Luciano	»	48,139
28 Guerrini Alberto	»	47,840
29 Capperucci Otello	»	47,366
30. Cipriani Roberto	»	47,275
31 Ronconi Roberto	»	47,172
32. Cannelli Paolo	»	47,022
33 Ferrari Nicolino Francesco	»	46,125
34. Mencacci Gianfranco	»	46,090
35. Giommaroni Vincenzo	»	45,546
36. Manneschi Francesco	»	45,413
37. Rombolà Gildo	»	45,397
38. Troili Mario	»	44,874
39. Cavalieri Bruno	»	44,789
40 Rivalta Fabio	»	44,193
41. Montaini Delfo	»	44,146
42. Pedani Bonizio	punti	43,849
43. Romanini Sanzio	»	43,253
44. Ponticelli Dionisio	»	43,235
45. Cheti Oliviero	»	42,771
46. Fantoni Carlo Attilio	»	42,502
47. Avanzati Francesco	»	42,432
48. Bucci Zeno	»	41,957
49. Vannucchi Aldo	»	41,953
50. Nesterini Sergio	»	41,932
51. Oddone Lorenzo	»	41,125
52. Castrati Pier Luigi	»	40,523
53. Marchionni Enrico	»	40 —
54. Pezone Oberto	»	39,330
55. Centi Renato	»	39,307
56. Amunni Gianfranco	»	38,643
57. Caponi Giovanni	»	38,049
58. Bernardini Domenico	»	35,513
59. Migliorati Domenico	»	35 —

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 17 luglio 1953

Il prefetto: FRANCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio odierno decreto n. 14417, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a nove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 6086 del 28 marzo 1952;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirùrghi sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno segnate, comprese nel concorso di cui alle premesse:

1) Guarini dott. Pietro: San Giovanni Valdarno, 3ª di città;

2) Nico dott. Giovanni: Arezzo, 11ª Rassinata;

3) Pontoriero dott. Armando: Cavriglia, capoluogo;

4) De Pascale dott. Benedetto: Civitella della Chiana- Ciggiano;

5) Masi dott. Carlo: Pratovecchio, 2ª;

6) Rocchini dott. Raniero: Castiglion Fibocchi, unica;

7) Pasquini dott. Vincenzo: Foiano della Chiana, 2ª Pozzo;

8) Fabbrini dott. Giovanni: Cavriglia-Meleto;

9) Danesi dott. Alfiero: Lucignano, 2ª.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 17 luglio 1953

Il prefetto: FRANCI

(3731)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.